



GASABILE – APS

Via Romagna 23 - 20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044220157

*** **

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 01 Marzo 2023, alle ore 21,00, presso l'oratorio SS Redentore di Via B. Melzi 20-20025 Legnano (MI), a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati della Associazione "GASABILE - APS", per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Variazione Statuto conf. D.Lgs. 117/17 a seguito nota Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
2. varie ed eventuali.

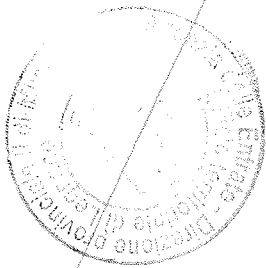
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo signora Veronica Colautti, la quale, col consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretaria la Signora Silvia Novembre.

Il Presidente, constatato e fatto constatare ai presenti:

- l'avvenuta regolare convocazione ai sensi e nei termini di statuto;
- la presenza degli associati in conf. all'attuale art. 15 D.Lgs. 117/2017;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in fase di iscrizione ed esaminando lo Statuto, ha ritenuto di non poter accettare la norma statuaria in vigore attualmente, con riferimento



alle Assemblee Straordinarie. Infatti, un quorum che prescindendo dal numero degli intervenuti non è mai ammesso per le delibere dell'assemblea straordinaria concernenti le modifiche di statuto/atto costitutivo, sia in prima convocazione, che in quelle successive alla prima, come chiarito dal Ministero con Nota Ministeriale 6214 del 2020.

La presidente propone quindi le modifiche Statutarie come da nota del RUNTS e propone la riformulazione dell'art. 15 come segue:

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In merito, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

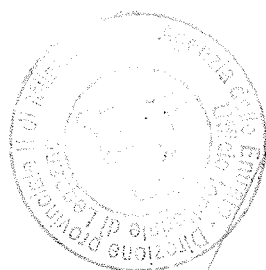
15.2 – In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, ente individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

14.4 – In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Terminata la discussione ed apportate le correzioni concordate l'assemblea all'unanimità

delibera



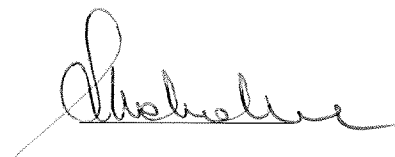
- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle Norme del Decreto Legislativo 117/2017;
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare la Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale utilizzando le agevolazioni previste dalla legge in materia di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo se e qualora applicabili (esenzione da Bollo art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 ed esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3 e art 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017);
- di incaricare il Consiglio Direttivo ad operare ogni e qualsiasi modifica allo Statuto che sia richiesta dalla natura della qualifica acquisita (APS) ai fini della registrazione al RUNTS.

Alle ore 22,00 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su alcunché, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

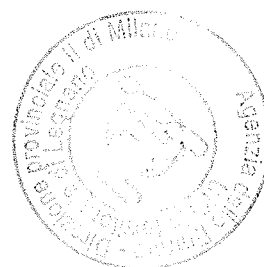
La Presidente

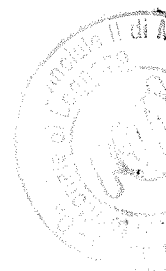
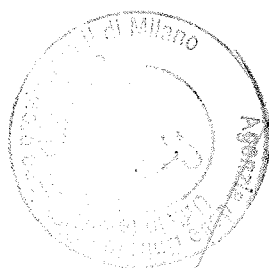


La Segretaria



DIREZIONE GENERALE
UFFICIO ENTRATE
REGIONE LOMBARDA
C.A. DI MILANO
Il presente documento è
originale
al n° 526
3 07.03.2023
Per delega del Direttore Provinciale
AD INTERIM
ANTONELLO FRONZONI
Il Funzionario
Pierangelo A. PIENTI





STATUTO

"GASABILE Associazione di promozione sociale"

Per delega del Direttore Provinciale

Ad Intenire
ANTONIOLO FRONZONI

Il Funzionario

Pierangela ARIENTI

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 – È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "GASABILE" di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2 – L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 – L'Associazione ha sede nel Comune di Legnano (MI) e può costituire sedi secondarie.

1.4 – Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie in altri Comuni.

1.5 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

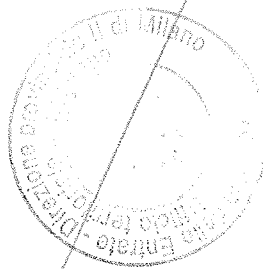
2.1 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 – In particolare, l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- a) La promozione di nuovi stili di vita, sviluppando un atteggiamento di sobrietà in relazione alla produzione e al consumo atti a rendere sostenibile ed ecocompatibile lo sviluppo della comunità locale;
- b) La diffusione di prodotti di filiera corta, biologici, naturali e del commercio equo, tramite il sostegno dei piccoli produttori e del Sud del Mondo, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscono un'equa remunerazione;
- c) La costruzione di una comunità in cui le persone possano ritrovare il tempo per incontrarsi ed instaurare relazioni più umane e organizzarsi per acquistare beni di uso comune ispirandosi ai principi di solidarietà, economicità, giustizia, qualità, sostenibilità e cooperazione;
- d) Attività di informazione e sensibilizzazione verso i propri soci, i cittadini e le istituzioni pubbliche e private su una diversa modalità di rapporto con i produttori, anche dei paesi in via di sviluppo;
- e) Divulgazione, formazione ed informazione attraverso ogni strumento possibile (stampa, radio, televisione, internet, mostre, incontri, dibattiti, corsi di formazione e aggiornamento, rassegne di film e documentari...), anche in collaborazione con altre associazioni, enti e gruppi, sulle complesse problematiche economiche, politiche, sociali e culturali che riguardano il consumo critico e la conoscenza del commercio equo e solidale.

2.3 – Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo



2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. w D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- promuovere l'Associazione "GASABILE" in ambito culturale, economico, politico;
- acquistare collettivamente prodotti e servizi rispondenti ai requisiti citati;
- ricercare un rapporto stretto di conoscenza e di fiducia reciproca con i produttori anche attraverso visite dirette per approfondire i seguenti aspetti:
 - I rapporti con/tra le persone che producono il bene;
 - Il rispetto dell'ambiente in cui viene prodotto il bene;
 - Gli elementi che portano a definire il prezzo del prodotto (costo della materia prima, parte che va al lavoro del produttore, parte che serve per la commercializzazione, ecc...);
- partecipare alla realizzazione di iniziative di promozione, divulgazione, educazione ai temi nel campo alimentare e biologico e nei settori ad esso collegati (educazione al cibo, all'ambiente, alla salute, al risparmio energetico, ai beni comuni, attraverso corsi, campagne, seminari, ecc...);
- realizzare eventi e manifestazioni per la promozione del consumo critico e dell'economia solidale (banchetti, incontri pubblici, feste, ecc...) e produrre il relativo materiale informativo;
- realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo.

2.4 – Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prioritario dell'attività di volontariato degli stessi.

2.5 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2.6 – L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

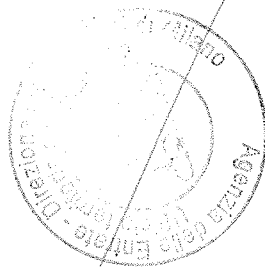
Articolo 3

Attività di volontariato

3.1 – L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.2 – Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3.3 – I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Articolo 4

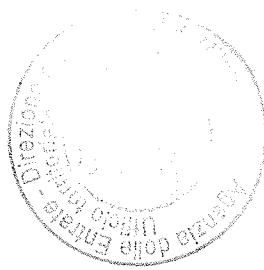
Criteri ammissione associati

- 4.1 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 4.2 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 4.3 – È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4.4 – L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela inviolabile della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra tutti i soci.
- 4.5 – Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
- 4.6 – Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione tramite il versamento di una quota associativa.
- 4.7 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 4.8 – Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4.9 – Il contributo è annuale, non trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 4.10 – L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 4.11 – L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 4.12 – Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto. Se il socio non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 5.2 – L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 5.3 – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e



per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. In particolare, il socio può essere escluso per mancato pagamento, nei termini previsti, della quota associativa.

5.4 – Contro il provvedimento del Consiglio direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.5 – L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

6.1 – Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- recedere in qualsiasi momento;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
- ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di attività per l'associazione e ritenute ammissibili dall'assemblea, nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

6.2 – Gli associati sono tenuti a:

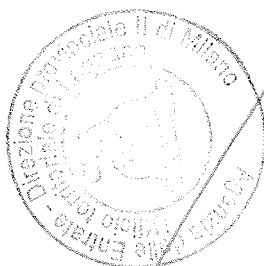
- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1 – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.



7.2 – Ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se nominati, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, hanno durata di due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

7.3 – Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati

8.1 – L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

8.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

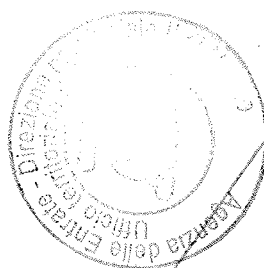
- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
- eleggere il Revisore Legale (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare la quota associativa annua su proposta del Consiglio Direttivo.

8.5 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.6 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

8.7 – L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 – L'assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.



8.9 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

8.10 – In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 – All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 9 consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

9.2 – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

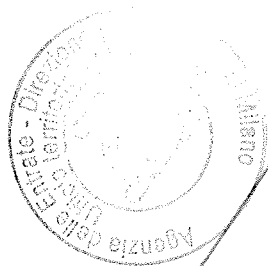
9.3 – Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno a 4 (quattro) consiglieri, o il Presidente.

9.4 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è sempre a disposizione degli associati.

9.5 – Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri necessari alla corretta gestione dell'Associazione e favorisce l'attuazione delle indicazioni e delle decisioni dell'Assemblea dei soci. Esso ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- proporre all'assemblea l'ammontare del contributo associativo;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione di fine mandato.

9.6 – Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione sono effettuate attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se non disponibile, verranno indette nuove elezioni. Il venir meno della



Stampa illeggibile

maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Articolo 10

Il Presidente

10.1 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di due anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 – È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 – È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole dell'assemblea, accordi o convenzioni con enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11

Organo di Controllo

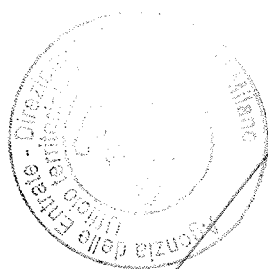
11.1 – L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

11.2 – I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 – L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5 – I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Articolo 12

Il Revisore Legale

12.1 – Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Il Patrimonio Sociale

13.1 – Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

13.2 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

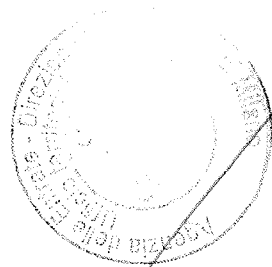
Articolo 14

Il Bilancio

14.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 – L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

14.3 – Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.



14.4 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

14.5 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In merito, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

15.2 – In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, ente individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. 14.4 – In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al D.lgs. 117/2017 e al Codice Civile.

